



Ministero della Difesa
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
IL DIRETTORE GENERALE

**Procedura a 50 posti, a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente tecnico,
Area funzionale Seconda, fascia retributiva F2, nei ruoli del personale civile del Ministero
della Difesa.**

- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA** la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” e in particolare, l’articolo 3;
- VISTO** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l’articolo 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l’altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l’ausilio di strumentazione informatica e con l’eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;
- VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive integrazioni e modificazioni;

- VISTO** il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del Testo unico di cui sopra e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale non può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei ruoli del Ministero della difesa;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);
- VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e, in particolare, l’articolo 3 e l’articolo 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
- ATTESO** che dal prospetto informativo dell’Amministrazione riferito al 31 dicembre 2019 – riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle altre categorie protette – la quota di riserva di cui all’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risulta coperta, ferma restando la verifica della copertura della predetta quota d’obbligo all’atto dell’assunzione a valere sugli idonei;
- ATTESO** che dal prospetto informativo dell’Amministrazione riferito al 31 dicembre 2019 – riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle altre categorie protette – la quota di riserva di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risulta coperta, ferma restando la verifica della copertura della predetta quota d’obbligo all’atto dell’assunzione a valere sugli idonei;
- VISTA** la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante “Norme in favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola”;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la “legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO** il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’art. 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell’articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- VISTO** il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell’ordinamento militare” e successive integrazioni e modificazioni, in particolare gli artt. 678 e 1014;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
- VISTO** l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
- VISTO** l’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
- VISTO** l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

- VISTO** il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale;
- VISTI** i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”, e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
- VISTO** il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- VISTO** il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
- VISTO** il nuovo sistema di classificazione del personale civile del Ministero della Difesa di cui all’accordo del 3 novembre 2010;
- VISTO** l’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69 e successive modificazioni, ai sensi del quale “a far data dal 01/01/2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici obbligati”;
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- TENUTO CONTO** che l’Amministrazione intende avvalersi della facoltà di deroga all’espletamento della mobilità di cui all’art. 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, prevista dall’art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56;

- VISTO** il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, sottoscritto in data 12 febbraio 2018;
- VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Difesa in attuazione del CCNL – Comparto Ministeri 2006-2009 recante tra l'altro il nuovo sistema di classificazione del personale civile dell'Amministrazione Difesa;
- VISTA** la circolare C/3 n. 89180 del 29 novembre 2010 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale civile - concernente il citato nuovo sistema di classificazione del personale civile dell'Amministrazione Difesa;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, recante la “Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile di ruolo del Ministero della Difesa”;
- VISTO** il decreto ministeriale 29 giugno 2016, recante la ripartizione dei contingenti di personale, come rideterminati dal d.P.C.M. 22 gennaio 2013, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione, distinti per profilo professionale;
- CONSIDERATE** complessivamente le vacanze nelle dotazioni organiche del personale appartenente al ruolo degli assistenti tecnici dell'Amministrazione Difesa;
- VISTO** l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s), e z) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- VISTA** la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 3/2017 Protocollo DFP/0067490 P- del 23 novembre 2017 concernente “indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”;
- VISTO** il piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018-2019-2020, adottato dal Ministro della difesa in data 10 agosto 2018, nel quale è stata espressamente previsto l'espletamento della presente procedura di stabilizzazione per n. 50 unità di seconda area;
- RITENUTO** di avviare, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, una procedura concorsuale riservata del personale per l'immissione nei ruoli di questo Dicastero del personale con contratto di lavoro a tempo determinato che abbia svolto attività lavorativa presso i Reparti del Genio Campale dell'A.M.;
- INFORMATE** le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale

DECRETA

Art. 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso riservato, per titoli e colloquio, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'immissione nei ruoli del Ministero della Difesa di complessive 50 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella seconda Area, seconda fascia retributiva, nei profili professionali previsti dal vigente sistema di classificazione professionale del personale civile, di seguito specificati:

Codice ST47 - ASSISTENTE TECNICO PER I SISTEMI ELETTRICI ED ELETTROMECCANICI

REGIONE	SEDE DI IMPIEGO	POSTI
Lazio	Ciampino	2
Sardegna	Decimomannu	4
	Perdasdefogu	1
Campania	Pozzuoli	1
Puglia	Amendola	2
	Bari Palese	2
Sicilia	Sigonella	2
TOT.		14

Codice ST51 - ASSISTENTE TECNICO PER L'EDILIZIA E LE MANUTENZIONI

REGIONE	SEDE DI IMPIEGO	POSTI
Lazio	Ciampino	11
Toscana	Grosseto	1
Campania	Pozzuoli	3
Puglia	Amendola	5
	Bari Palese	9

	Taranto	1
	Galatina	1
Sicilia	Sigonella	2
TOT.		33

Codice ST54 - ASSISTENTE TECNICO PER LE LAVORAZIONI

REGIONE	SEDI DI IMPIEGO	POSTI
Lazio	Ciampino	1
Puglia	Galatina	1
TOT.		2

**Codice ST55 - ASSISTENTE TECNICO PER LA MOTORISTICA,
LA MECCANICA E LE ARMI**

REGIONE	SEDI DI IMPIEGO	POSTI
Puglia	Amendola	1
TOT.		1

- Gli aspiranti al concorso possono presentare una sola domanda di ammissione, nella quale devono chiaramente specificare il profilo professionale d'interesse e la regione per la quale intendono concorrere, indicando nell'ambito della medesima, in ordine di preferenza, le sedi di destinazione previste.

Coloro che intendano avvalersi delle riserve di legge in applicazione della normativa vigente ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.
- Le riserve di legge in applicazione della normativa vigente e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 8 nel limite massimo del 50 per cento dei posti relativi a ciascun profilo. La percentuale è destinata prioritariamente alle quote di riserva obbligatoria in applicazione della normativa vigente e in subordine alla quota di riserva facoltativa.

Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza e precedenza a parità di merito di cui al successivo art. 8, per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.

Art. 2
Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione alla presente procedura sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione e anche al momento dell'assunzione in servizio:
 - a) risultare titolare successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124/2015) di un contratto di lavoro flessibile in uno dei profili oggetto della procedura concorsuale riservata, che abbia svolto attività lavorativa presso i Reparti del Genio Campale dell'A.M.;
 - b) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01/01/2013 al 31/12/2020) presso i Reparti del Genio Campale dell'A.M.;
 - c) essere cittadino italiano;
 - d) avere un'età non inferiore a diciotto anni;
 - e) essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado - di durata quinquennale;
 - f) godimento dei diritti civili e politici;
 - g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento oppure non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
 - i) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
 - j) essere in possesso delle qualità morali e condotta incensurabili ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 - k) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni, cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell'assunzione all'impiego;
 - l) per i candidati di sesso maschile nati prima dell'anno 1986, avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.
2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 (Norme di salvaguardia) del presente bando.
3. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione alla selezione comporta l'esclusione dalla procedura di stabilizzazione ovvero, nel caso di carenza degli stessi all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro, la decadenza dal diritto alla stabilizzazione.

Art. 3
Procedura concorsuale

1. Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:
 - a) colloquio orale, secondo la disciplina dell'art. 6 (Prova orale).

- b) Valutazione dei titoli, secondo la disciplina dell'art. 7 (Valutazione dei titoli).
2. Il colloquio orale può essere svolto in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurano la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
 3. La Commissione esaminatrice redigerà la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nel colloquio orale a quelli conseguiti in sede di valutazione dei titoli.
 4. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito di cui all'articolo 8, in numero pari ai posti disponibili saranno nominati vincitori e assunti a tempo indeterminato secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente bando.

Art. 4

Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termine e modalità

1. Il bando è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero della Difesa al seguente percorso "Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Personale civile – Direzione generale per il personale civile" e ne sarà dato avviso sul "Portale dei concorsi on line del Ministero della Difesa", raggiungibile all'indirizzo <https://concorsi.difesa.it> ovvero tramite l'home page del sito www.difesa.it.
2. La domanda di ammissione alla procedura concorsuale riservata, debitamente compilata e firmata, dovrà essere redatta esclusivamente sull'apposito modello allegato al presente bando, e dovrà essere inoltrata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), da una casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: persociv@postacert.difesa.it, recante la dicitura "COGNOME e Nome – Concorso ST___ Genio Campale" nell'oggetto della medesima PEC, **entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web del Ministero della Difesa.**
3. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa accompagnata da copia del documento di identità, secondo le modalità di cui all'art. 65, comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Se il termine di scadenza per l'invio della domanda cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59 del termine indicato.
5. Nel modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono riportare:
 - a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;
 - b) codice fiscale;
 - c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio se differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, e anche il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;

- d) composizione del nucleo familiare (numero di persone che rientrano nel nucleo familiare, rapporto di parentela intercorrente con il capofamiglia, numero di persone che risultano fiscalmente a carico);
 - e) di godere dei diritti civili e politici;
 - f) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - g) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
 - h) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
 - i) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
 - j) la percentuale di invalidità;
 - k) di possedere il titolo di studio di cui all'art. 2 (Requisiti per l'ammissione) del bando con esplicita indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data di conseguimento;
 - l) di possedere eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 8 del bando;
 - m) l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'art. 1 del bando;
 - n) per i candidati di sesso maschile nati prima dell'anno 1986, di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva;
 - o) le esperienze lavorative comunque svolte e le attitudini in possesso che secondo il candidato sono utili allo svolgimento delle mansioni dei profili oggetto del bando;
 - p) di essere consapevole che, in caso di assunzione, sussiste l'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore ad anni 5.
6. I candidati devono inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 2 (Requisiti per l'ammissione) del bando.
 7. Ciascun candidato dovrà indicare, fra quelli disponibili di cui all'articolo 1, il profilo professionale e la regione per cui intende concorrere, specificando eventualmente nell'ambito della medesima, in ordine di preferenza, le sedi di destinazione previste.
 8. L'amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulle veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 9. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
 10. L'amministrazione non è responsabile in caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva

comunicazione del cambiamento del recapito rispetto a quello indicato nella domanda e anche da eventuali disguidi imputabili a fatto terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

11. Non sono considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel bando di concorso.
12. Per le richieste di assistenza legate alla presente procedura selettiva i candidati devono utilizzare, esclusivamente la casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: persociv@postacert.difesa.it. Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei 3 giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione.

Art. 5

Commissione esaminatrice

1. L'amministrazione nomina una Commissione esaminatrice, competente per tutti i codici di cui all'art. 1, comma 1, del bando sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La Commissione esaminatrice è competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. La Commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

Art. 6

Prova orale

1. La prova orale, distinta per codice concorso, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle materie indicate nel successivo comma 2, nonché il possesso delle altre competenze coerenti con i profili professionali oggetto del presente bando.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il colloquio verterà sulle seguenti materie:
 - **Codice ST47 - Assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici**
 - ✓ Fondamenti di elettrotecnica e meccanica
 - **Codice ST51 - Assistente tecnico per l'edilizia e le manutenzioni**
 - ✓ Predisposizione e tracciamento del manufatto in muratura
 - ✓ Elementi di idraulica
 - **Codice ST54 - Assistente tecnico per le lavorazioni**
 - ✓ Elementi di meccanica applicata
 - ✓ Elementi di termodinamica
 - **Codice ST55 - Assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi**
 - ✓ Elementi di meccanica applicata
 - ✓ Elementi di termodinamica

3. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
4. Sul sito dell'Amministrazione sono pubblicate le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, nonché le eventuali indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento della prova. La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporta l'esclusione dal concorso.
5. Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 30 punti e la prova si intenderà superata se è stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).
6. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente il diario con l'indicazione del giorno e dell'ora, nonché le modalità di svolgimento della medesima, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
7. La mancata adesione alla convocazione di cui al punto precedente per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comportano l'esclusione dal concorso.

Articolo 7 **Valutazione dei titoli**

1. La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei titoli in base ai seguenti criteri:
 - ulteriori periodi di esperienza lavorativa (rispetto ai tre anni necessari per partecipare alla presente procedura concorsuale) svolta presso i reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare: **1 punto ogni mese ulteriore oltre i 3 anni;**
 - numero di persone appartenenti al nucleo familiare che risultano fiscalmente a carico: **1 punto ogni persona fiscalmente a carico (escluso il capofamiglia);**
 - percentuale di invalidità riconosciuta al candidato:
5 punti per invalidità compresa nell'intervallo 81% - 100%;
4 punti per invalidità compresa nell'intervallo 74% - 80%;
3 punti per invalidità compresa nell'intervallo 66% - 73%;
2 punti per invalidità compresa nell'intervallo 46% - 65%;
1 punto per invalidità compresa nell'intervallo 33% - 45%.

Articolo 8 **Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria**

1. La Commissione esaminatrice stilerà, per ciascun profilo professionale, la graduatoria di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato in sede di valutazione dei titoli e nella prova orale.
2. A parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, sono preferiti:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
 - b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - e) gli orfani di guerra;

- f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
 - g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - h) i feriti in combattimento;
 - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
 - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
 - n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
 - p) coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
 - q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
 - r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - s) gli invalidi e i mutilati civili;
 - t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
3. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età.
 4. I titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
 5. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo persociv@postacert.difesa.it, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.
 6. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
 7. La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito dei documenti o delle relative dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei titoli di preferenza e/o riserva, comporta l'esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi. Farà fede la data di arrivo all'indirizzo PEC della Direzione generale del personale civile.
 8. La graduatoria finale di merito, per codice concorso, è approvata con determinazione del Direttore generale della Direzione Generale per il personale civile e pubblicata sul sito del Ministero della Difesa. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi.
 9. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale dell'Amministrazione. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 9

Comunicazione dell'esito del concorso e costituzione del rapporto di lavoro

1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito del concorso. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente con i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.
2. Con riferimento a ciascuna graduatoria finale di merito i candidati selezionati, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 (Requisiti per l'ammissione), sono destinati alle sedi individuate dall'Amministrazione di cui al bando, ferma restando la scelta prioritaria tra le sedi disponibili, salvo il possesso dei predetti requisiti, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della normativa vigente in materia.
3. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio, per l'assunzione nell'Area II, fascia retributiva F2, presso l'Amministrazione di cui al presente bando.
4. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.

Art. 10

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente responsabile della 1^a Divisione del I Reparto della Direzione generale per il personale civile.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono alla suddetta 1^a Divisione della Direzione generale per il personale civile e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati è la Direzione generale per il personale civile. Il responsabile del trattamento è il dirigente della 1^a Divisione di detta Direzione generale. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'Amministrazione nell'ambito della procedura medesima.
6. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale dell'Amministrazione.
8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti del Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre il reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 12
Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa nazionale vigente in materia in quanto compatibile.
2. Contro il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
3. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.
4. L'amministrazione si riserva analogha facoltà disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.

Roma, 24 dicembre 2020

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO